



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 27

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Industria,
commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

95^a seduta: mercoledì 17 gennaio 2024

Presidenza del presidente DE CARLO

INDICE**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(931) Deputato CARLONI ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 4

BERGESIO (LSP-PSd'Az), relatore 3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(931) Deputato CARLONI ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 931.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 931 reca « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo ». L'atto, che si compone di 13 articoli, suddivisi in cinque capi, è stato approvato in prima lettura dalla Camera (Atto Camera 752) il 9 novembre 2023 e trasmesso, nella medesima data, al Senato.

Le finalità principali della proposta sono la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nonché il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

L'articolo 2 contiene le definizioni di « impresa giovanile agricola » e « giovane imprenditore agricolo », indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.

Per sostenere il perseguimento delle suddette finalità, l'articolo 3 istituisce un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura.

L'articolo 4 consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un'attività d'impresa di optare per un regime fiscale agevolato.

L'articolo 5 dimezza le spese notarili in caso di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze da parte di imprese giovanili agricole e di giovani imprenditori agricoli.

L'articolo 6 istituisce un credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione.

L'articolo 7 prevede il pagamento in misura ridotta per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze da parte di giovani imprenditori agricoli

aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di prelazione nel caso di più soggetti confinanti ai fini dell'esercizio di specifici diritti, accordando una preferenza alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli.

L'articolo 9 consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di specifici incentivi.

L'articolo 10 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, con compiti di raccolta ed elaborazione di dati, effettuazione di analisi normative, di collegamento con le fonti di informazione e divulgazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile, di consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di promozione di politiche attive.

L'articolo 11 consente ai Comuni di riservare alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli.

L'articolo 12 contiene la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie, nonché la clausola di invarianza finanziaria, dalla quale sono escluse le misure per le quali è espressamente identificata una copertura: il fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, il regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura, il credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione e le agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate.

Per un approfondimento delle disposizioni appena sintetizzate si fa rinvio alla documentazione predisposta dagli Uffici e disponibile in Aula in formato cartaceo e sul sito *Internet* del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, con l'avvertenza che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, prevista al termine della seduta odierna, si discuterà dell'organizzazione dei lavori sul provvedimento in esame.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,10.